

Conti correnti e accrediti nelle mani delle Entrate

Conti correnti e accrediti nelle mani del fisco: la digital economy nelle maglie della DAC 7. A partire dal 2023, la cooperazione amministrativa degli Stati membri UE includerà anche una serie di controlli (e nuovi obblighi) per i gestori di software, siti web e applicazioni.

La direttiva (UE) 2021/514 del consiglio, cosiddetta DAC 7, ha previsto, per i gestori delle piattaforme citate, specifici obblighi di comunicazione aventi ad oggetto i ricavi realizzati dai venditori che esercitano la propria attività commerciale sul web. Successivamente, i dati comunicati dai gestori saranno oggetto di scambio tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri. I nuovi obblighi muovono dalla consapevolezza che le misure fiscali attuali non sono in grado di risolvere i problemi che contraddistinguono la tassazione della digital economy. In primis, la mancanza di uno stretto collegamento tra soggetto e territorio nella produzione di reddito "dematerializzato" rende difficoltosa la ripartizione delle potestà impositive degli Stati con connessi fenomeni di evasione ed elusione. Il recepimento degli obblighi previsti dalla DAC 7 viene affidato, per l'Italia, ad uno schema di decreto legislativo, approvato lo scorso 1° dicembre dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare. Il decreto definisce il gestore della piattaforma come chi stipula un contratto con i venditori, persone fisiche o entità, mettendola a loro disposizione. I destinatari degli obblighi non sono soltanto i gestori residenti o stabiliti in Italia, ma anche i residenti o stabiliti in Paesi non-UE, che abbiano in essere un accordo che preveda uno scambio di informazioni equivalenti a quelle descritte dal decreto, nonché chiunque faciliti la locazione di beni immobili situati nel territorio dello Stato o altra attività pertinente. Proprio ai gestori esteri viene riservata una attenzione particolare, prevedendo lo specifico obbligo di registrazione in Italia, presso l'Agenzia delle entrate, qualora la stessa non sia già avvenuta presso l'autorità competente di altro Stato membro (art. 14, co-

me previsto dalla direttiva). Non sono qualificati come venditori i gestori che vendono beni propri sulla piattaforma, i soggetti pubblici, le società quotate e i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (i.e. entità per le quali i gestori abbiano facilitato oltre 2000 attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili nell'anno), così come i venditori non significativi, posti al di sotto di alcuni limiti.

Ad essere oggetto di comunicazione sono i dati relativi ad alcune attività svolte dai venditori sulle piattaforme web, in particolare la locazione di beni immobili (residenziali, commerciali e spazio di parcheggio); i servizi personali; la vendita di beni; e il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

I gestori saranno tenuti a effettuare una adeguata verifica fiscale nei confronti dei venditori (Capo II), con possibilità di limitarla ai soli "attivi" (art. 8), ossia con almeno una attività pertinente svolta nell'anno, e di affidarle a soggetti terzi. La verifica prevede l'acquisizione di una serie di informazioni, delle quali dovrà poi essere verificata l'affidabilità, con particolare riguardo di dati identificativi (art. 4), della residenza (art. 5) e dei beni immobili concessi in locazione (art. 6).

Le informazioni raccolte e verificate debbono poi essere comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo (primo adempimento previsto per il 31.1.2024) e comprendono, oltre agli identificativi e al nome commerciale del venditore, anche il conto corrente su cui gli viene versato il corrispettivo; se diverso da quello del venditore, il nome del titolare del conto; l'importo che è stato versato per ogni trimestre; il numero di attività pertinenti relative ai guadagni; ed eventuali oneri addebitati dal gestore.

Per i locatori di immobili vanno comunicati anche gli indirizzi e i riferimenti catastali di ogni proprietà che compare nelle inserzioni web, nonché la durata della locazione.

Rosa Biancolli e Riccardo Mezzi

© Riproduzione riservata

